



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Proposizione appello avverso sentenze di primo grado dipendenti vari - Costituzione in giudizio - Mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 06 (sei) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 212 dell'11 settembre 1993 con cui si affidava il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Salvatore De Franco nei giudizi promossi dai dipendenti Capogrosso Cosimo, Renò Angelo e Convertini Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Cataldis, intesi ad ottenere il risarcimento danni per mancati riposi;
- atteso che con sentenze n° 3033 - 3034 e 3039 del 3 aprile 1996 sono state respinte le richieste dei dipendenti i quali, nei termini, hanno promosso appello avverso le sentenze citate;
- atteso che la discussione è fissata innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto per l'udienza del 27 novembre 1997;
- Ritenuta l'opportunità di costituirsi in giudizio avverso i suddetti atti di appello;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale
- visto il bilancio di previsione 1997;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso gli atti di appello promossi dai dipendenti Capogrosso Cosimo, Renò Angelo e Convertini Antonio avverso le sentenze in narrativa specificate, emesse dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, notificate il 07/04/1997, affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- di porre la spesa presuntiva di £ 300.000 a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 6 MAG. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 12/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1138/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Il Sindaco M. S. P. 7

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 06 maggio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 97 - 98 - **99** - 100 - 101 - 102.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. (099) 338007 - TELEFAX (099) 338077

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
COD. FISC.: DFR SVT 41L24 L049Z

TARANTO, 16/04/1997

Avv. FILIPPO LERARIO
COD. FISC.: LRR FPP 59L03 B391Y

DOTT. PROC. ALESSANDRO D'AMBROSIO
COD. FISC.: DMB LSN 68L02 L049U

Spett.
Amat
Via C.Battisti, 657
74100 - TARANTO

Pratica: Amat/Convertino rip
Oggetto: riposi mancati

(ns.rif. 932740)

Accludo alla presente copia dell'atto di appello depositato da controparte ritualmente e nei termini, avverso la nota sentenza 3/4/96 del Pretore del Lavoro di Taranto favorevole alle tesi di codesta Azienda.

L'appello mi è stato notificato il 7/4/97.

La discussione é fissata innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto per l'udienza del 27/11/97.

Giudice Relatore é il dr. De Napoli.

Resto in attesa di istruzioni ed invio distinti saluti.

Avv. Salvatore De Franco

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1768
del	23 APR 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.d.A.	

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. (099) 338007 - TELEFAX (099) 338077

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
COD. FISC.: DFR SVT 41L24 L049Z

TARANTO, 16/04/1997

Avv. FILIPPO LERARIO
COD. FISC.: LRR FPP 59L03 B391Y

DOTT. PROC. ALESSANDRO D'AMBROSIO
COD. FISC.: DMB LSN 68L02 L049U

Spett.
Amat
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

Pratica: Amat/Capogrosso rip
Oggetto: riposi mancati

(ns.rif. 932743)

Accludo alla presente copia dell'atto di appello depositato da controparte ritualmente e nei termini, avverso la nota sentenza 3/4/96 del Pretore del Lavoro di Taranto favorevole alle tesi di codesta Azienda.

L'appello mi è stato notificato il 7/4/97.

La discussione è fissata innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto per l'udienza del 27/11/97.

Giudice Relatore è il dr. De Napoli.

Resto in attesa di istruzioni ed invio distinti saluti.

Avv. Salvatore De Franco

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4767
23 APR. 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movim. to	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. d. A.	
☐	

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. (099) 338007 - TELEFAX (099) 338077

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
COD. FISC.: DFR SVT 41L24 L049Z

TARANTO, 16/04/1997

Avv. FILIPPO LERARIO
COD. FISC.: LRR FPP 59L03 B391Y

DOTT. PROC. ALESSANDRO D'AMBROSIO
COD. FISC.: DMB LSN 68L02 L049U

Spett.
Amat
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

Pratica: Amat/Renò rip
Oggetto: riposi mancati

(ns.rif. 932742)

Accludo alla presente copia dell'atto di appello depositato da controparte ritualmente e nei termini, avverso la nota sentenza 3/4/96 del Pretore del Lavoro di Taranto favorevole alle tesi di codesta Azienda.

L'appello mi è stato notificato il 7/4/97.

La discussione è fissata innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto per l'udienza del 27/11/97.

Giudice Relatore è il dr. De Napoli.

Resto in attesa di istruzioni ed invio distinti saluti.

Avv. Salvatore De Franco

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4766
del	23 APR. 1997
Direttore Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.d.A.	☐
☐	

532762

A V V O C A T O
GIOVANNI DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia n. 30/b (Anno V. e. g. g. g.)
Tel. e Fax 0833/411111 - 411112 TARANTO

COPIA

508/97
R. G. e

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO -

Ricorso in Appello

per RENO' ANGELO res.te in Taranto ed elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv.Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

N. Cron. _____ Mod. A
"appellante"
CONTROVERSIA LAVORO
trasferita L. 5.920
Taranto, 3 APR 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

co n t r o

l'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del legale rap.te p.t., difesa dall'Avv.S.DE FRANCO presso il cui Studio, alla Via Pio XXII n.15 Taranto, lett.te dom.ta;

"appellata"

a v v e r s o

La Sentenza n.3039 emessa il 03.04.1996 e depositata il 1°.10.1996 e non notificata, con la quale veniva respinta la domanda proposta dal ricorrente intesa a conseguire il risarcimento del danno" per non aver fruito del riposo settimanale e/o compensativo per le prestazioni lavorative rese anche nel "7° giorno", con compensazione delle spese di lite.

Conferisco Mandato all'Avv GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale in Taranto, Via Lanza n. 4, eleggo domicilio perchè mi rappresenti e difenda nel procedimento di cui al presente atto, nella eventuale opposizione ed esecuzione, con ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e far sostituire.

Si certifica autografa la firma
(Avv. Giovanni De Cataldis)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Taranto - G.d.L. - l'AMAT, deducendo di essere dipendente della predetta azienda e che

1
depositato in cancelleria
Taranto, li 13.3.97
il conciliatore di cancelleria
dora sementino

LAVC
14.3.97
IL PRESIDENTE

per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che, talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale percependo la retribuzione per le ore lavorative con la maggiorazione per lavoro festivo, senza però godere di altra giornata di riposo compensativo. Alla luce della normativa in vigore, della contrattazione collettiva e dell'art.36, 3° comma, della Costituzione, reclamava il diritto al "risarcimento del danno" subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alla retribuzione giornaliera o, in subordine, da determinarsi dal Magistrato secondo "equità". Concludeva, sulla scorta di conteggi analitici, chiedendo la condanna dell'AMAT al pagamento in suo favore della complessiva somma di £ 2.440.272= oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi e le spese.

Si costituiva l'AMAT eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti ai cinque anni dalla notifica del ricorso introduttivo; nel merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.

La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

La impugnata sentenza è lesiva dei diritti del ricorrente

contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà alle norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod.civ.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni discende che l'attribuzione patrimoniale rivendicata dal lavoratore ha senza dubbio natura "risarcitoria" e non già retributiva perchè correlata ad un inadempimento del datore di lavoro, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale e non quinquennale, come erroneamente eccepito dall'AMAT.

3) Su tali premesse, la stessa Suprema Corte ha affermato che la quantificazione non deve necessariamente corrispondere ad una somma pari ad una retribuzione giornaliera - ammettendo quindi, che questa misura è il suo limite e può essere anche raggiunta se ben motivata - ma che non può farsi ricorso alle norme contrattuali alle quali il Pretore ha fatto riferimento, ma solo ad istituti e strumenti della disciplina collettiva che non potendo ritenersi regolatrici della ipotesi - vietata ex art. 36 comma 3° Cost. - si limitano a disciplinare il solo risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi anzidet-
ta.

4) Non condivisibile è quindi la soluzione data dal Pretore, che sostanzialmente equipara irrazionalmente la ipotesi sia della fruizione del riposo che del mancato godimento; anzi, da una più pacata lettura della detta disciplina contrattuale,

emerge invece che il diritto al riposo compensativo, sottoforma di una ulteriore giornata di ferie oppure del pagamento di una retribuzione giornaliera, è più volte ribadito come diritto irrinunciabile.

Senza poi trascurare che nella stessa normativa degli autoferrotramvieri, con l'art. 22 All.A del R.D. N.148/1931 e nella stessa contrattazione collettiva, anche se con riferimento alle ferie, può trarsi un principio generale (una retribuzione giornaliera) applicabile anche al mancato riposo settimanale. Identici sono del resto la ratio e le finalità di entrambi gli istituti, come mezzo di tutela della persona e della sua integrità psicofisica dall'usura del lavoro; diritti, entrambi di rango costituzionale ed irrinunciabili, accomunati anche nello stesso disposto dall'art. 36 comma 3°.

La irrinunciabilità al riposo compensativo e quindi l'obbligo per le aziende autoferrotramviarie di consentirne al dipendente il suo godimento, è stato da ultimo ribadito dalla legge L.2.7.1975 n.303, in attuazione dell'art.11 del regolamento CEE N.543/1969.

5) In fatto, vi è che l'azienda non ha contestato, ritualmente, le giornate di riposo "perdute" dal ricorrente, come indicate nei listini paga prodotti; la retribuzione giornaliera dell'epoca moltiplicata per il numero delle stesse giornate, per ciascun mese, conduce alla determinazione del credito, al quale vanno riconosciute la rivalutazione monetaria dal di

della maturazione e gli interessi legali sino al saldo. In via subordinata per la quantificazione del "risarcimento del danno" de quo l'appellante si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale.

6) Per la totale soccombenza della convenuta, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Per tutte le ragioni che precedono e nella riproposizione espressa di ogni argomentazione, deduzione, eccezione con ogni richiesta istruttoria e produzione, documentale tutte già prospettate nel primo giudizio e che devono intendersi per brevità riportate in questo atto, si rassegnano le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così provvedere:

1) In riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica o, comunque, nel 7° giorno.

Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 2.440.272= o a quella di giustizia da determinarsi secondo equità, oltre alla rivalutazio-

ne monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal di della loro maturazione al soddisfo.

2) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS antistatario.

Si producono: sentenza impugnata, fascicolo del 1° giudizio - copia Sentenza n.6327/96 della S.C.. Salvezze illimitate.

Taranto, lì 07.03.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art.435 della legge 11-8-1973
n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.
De Napoli e fissa per la
discussione l'udienza del 27/11/97
TARANTO, li 18-3-97

IL PRESIDENTE

Dott. FISCHETTI

Marcello Fischetti

Depositato in Cancelleria

il 27 MAR. 1997

IL DIRETTORE

Il copia conforme al suo originale, che si rilascia
a richiesta dell'Avv. De Cataldis per u. notifica.

27 MAR. 1997



IL DIRETTORE

Marcello Fischetti

AMAT
procuratore aggiunto Av. S. DEFRANCO
Pisai

dell'Avv. S. De Frances

17/4/97


CIRIO GIOVANNI
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO

932763

A V V O C A T O
GIOVANNI DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia n. 30/b (Ang. Via Liguria)
Tel. e Fax 039/7364424-74100 TARANTO

507/97
R.G.O.
COPIA

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO -

Ricorso in Appello

per CAPOGROSSO COSIMO res.te in Taranto ed elett.te dom.to al-
la Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv.Giovanni DE CA-
TALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a mar-
gine del presente atto;

MOD. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.928

"appellante" Taranto, 11

co n t r o

l'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in
persona del legale rap.te p.t., difesa dall'Avv.S. De Franco
presso il cui Studio, alla Via Pio XII n.15 Taranto
elett.te dom.ta;

L'UFFICIALE
3 APR. 1997

"appellata"

a v v e r s o

La Sentenza n.3033 emessa il 03.04.1996 e depositata
1°.10.1996 e non notificata, con la quale veniva respinta la
domanda proposta dal ricorrente intesa a conseguire il "risar-
cimento del danno" per non aver fruito del riposo settimanale
e/o compensativo per le prestazioni lavorative rese anche nel
"7° giorno", con compensazione delle spese di lite.

Confidisco il mandato all'Avv.
GIOVANNI DE CATALDIS pres-
so il quale in Taranto, Via Lar-
za n. 4, eleggo domicilio per
chè mi rappresenti e difenda
nel procedimento di cui si pre-
sente atto, nella eventuale op-
posizione ed esecuzione, co-
ogni facoltà di legge, compri-
se quelle di transigere e far
sostituire.

Taranto 11
Si certifica autografa la firma
(Avv. Giovanni De Cataldis)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente conveniva
in giudizio, dinanzi al Pretore di Taranto - G.d.L. - l'AMAT,
deducendo di essere dipendente della predetta azienda e che

V° Si astiene alla
SEZIONE LAVORO
Taranto, 12.3.97
IL PRESENTANTE

depositato in cancelleria
Taranto, 11 13.3.97
il collaboratore di cancelleria
dora tenero

per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale; che, talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale percependo la retribuzione per le ore lavorative con la maggiorazione per lavoro festivo, senza però godere di altra giornata di riposo compensativo. Alla luce della normativa in vigore, della contrattazione collettiva e dell'art.36, 3° comma, della Costituzione, reclamava il diritto al "risarcimento del danno" subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alla retribuzione giornaliera o, in subordine, da determinarsi dal Magistrato secondo "equità". Concludeva, sulla scorta di conteggi analitici, chiedendo la condanna dell'AMAT al pagamento in suo favore della complessiva somma di £ 2.440.272= oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi e le spese.

Si costituiva l'AMAT eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti ai cinque anni dalla notifica del ricorso introduttivo; nel merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.

La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

La impugnata sentenza è lesiva dei diritti del ricorrente

per i seguenti

MOTIVI

1) Il Pretore non ha fatto un corretto uso del criterio dell'equità per determinare l'entità del "risarcimento del danno" spettante al ricorrente in virtù del conclamato illecito contrattuale perpetrato dalla azienda.

Egli ha ritenuto come soddisfaciva della pretesa del dipendente, la applicazione che la appellata ha fatto degli artt. 16 e 17 del CCNL, laddove il "mancato riposo" - a suo dire - era stato ristorato con il pagamento della retribuzione giornaliera che per gli autoferrotramvieri comprende anche i riposi (questione del divisore 30) e dal compenso per le ore lavorate maggiorate del 20%; ed infine con ulteriore retribuzione pari al 50% di quella oraria per le ore non lavorate.

In buona sostanza il Pretore ha accolto la tesi che le stesse parti contrattuali avevano commisurato in tal guisa il risarcimento per il mancato riposo, misura che pertanto egli ha ritenuto come congrua.

2) Questa interpretazione è palesemente in contrasto con i principi costituzionali (art.36 comma 3°), come da ultimo è stato ribadito da Cass. n.6327/96, poichè la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso - in quanto dal lavoratore non recuperato - è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausola del

contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà alle norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni discende che l'attribuzione patrimoniale rivendicata dal lavoratore ha senza dubbio natura "risarcitoria" e non già retributiva perchè correlata ad un inadempimento del datore di lavoro, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale e non quinquennale, come erroneamente eccepito dall'AMAT.

3) Su tali premesse, la stessa Suprema Corte ha affermato che la quantificazione non deve necessariamente corrispondere ad una somma pari ad una retribuzione giornaliera - ammettendo quindi, che questa misura è il suo limite e può essere anche raggiunta se ben motivata - ma che non può farsi ricorso alle norme contrattuali alle quali il Pretore ha fatto riferimento, ma solo ad istituti e strumenti della disciplina collettiva che non potendo ritenersi regolatrici della ipotesi - vietata ex art. 36 comma 3° Cost. - si limitano a disciplinare il solo risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi anzidet-
ta.

4) Non condivisibile è quindi la soluzione data dal Pretore, che sostanzialmente equipara irrazionalmente la ipotesi sia della fruizione del riposo che del mancato godimento; anzi, da una più pacata lettura della detta disciplina contrattuale,

emerge invece che il diritto al riposo compensativo, sottoforma di una ulteriore giornata di ferie oppure del pagamento di una retribuzione giornaliera, è più volte ribadito come diritto irrinunciabile.

Senza poi trascurare che nella stessa normativa degli autoferrotramvieri, con l'art. 22 All.A del R.D. N.148/1931 e nella stessa contrattazione collettiva, anche se con riferimento alle ferie, può trarsi un principio generale (una retribuzione giornaliera) applicabile anche al mancato riposo settimanale. Identici sono del resto la ratio e le finalità di entrambi gli istituti, come mezzo di tutela della persona e della sua integrità psicofisica dall'usura del lavoro; diritti, entrambi di rango costituzionale ed irrinunciabili, accomunati anche nello stesso disposto dall'art. 36 comma 3°.

La irrinunciabilità al riposo compensativo e quindi l'obbligo per le aziende autoferrotramviarie di consentirne al dipendente il suo godimento, è stato da ultimo ribaito dalla legge L.2.7.1975 n.303, in attuazione dell'art.11 del regolamento CEE N.543/1969.

5) In fatto, vi è che l'azienda non ha contestato, ritualmente, le giornate di riposo "perdute" dal ricorrente. come indicate nei listini paga prodotti; la retribuzione giornaliera dell'epoca moltiplicata per il numero delle stesse giornate, per ciascun mese, conduce alla determinazione del credito, al quale vanno riconosciute la rivalutazione monetaria dal di

della maturazione e gli interessi legali sino al saldo. In via subordinata per la quantificazione del "risarcimento del danno" de quo l'appellante si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale.

6) Per la totale soccombenza della convenuta, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Per tutte le ragioni che precedono e nella riproposizione espressa di ogni argomentazione, deduzione, eccezione con ogni richiesta istruttoria e produzione, documentale tutte già prospettate nel primo giudizio e che devono intendersi per brevità riportate in questo atto, si rassegnano le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all'On.le Tribunale adito. respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così provvedere:

1) In riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica o, comunque, nel 7° giorno.

Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 2.440.272= o a quella di giustizia da determinarsi secondo equità, oltre alla rivalutazio-

ne monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo.

2) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS antistatario.

Si producono: sentenza impugnata, fascicolo del 1° giudizio - copia Sentenza n.6327/96 della S.C.. Salvezze illimitate.

Taranto, lì 07.03.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art.435 della legge 11-8-1973
n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.
De Napoli e fissa per la
discussione l'udienza del 27/11/97
TARANTO, lì 18.3.97

IL PRESIDENTE

Dott. FISCHETTI

Depositato in Cancelleria

il 27 MAR. 1997

IL DIRETTORE

1 copia conforme al suo originale, che si rilascia
a richiesta dell'Avv. De Cataldis per uso notifica.

27 MAR. 1997

Taranto,



IL DIRETTORE

SE7

DI LEGGE

SEZIONE

no.

no.

AKAT

from the Proc. Gen. S. De Franco
Pio XI n. 15

m

all'original

a mani.

dell'Avv. S. De Franco

TA 7/4/97

CIRIOLA GIOVANNI
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZ. 1^a DIST. DI TARANTO



COPIA

510/97
R. G. e

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO -

Ricorso in Appello

per CONVERSIONE ANTONIO res.te in Taranto ed elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

876 }
Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
ind. trasferita L. 5.920
"appellante" no. n. - 3 APR. 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

contro

l'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto in cui il ricorrente ha ottenuto un Mandato all'Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso la persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'Avv. S. De Franco in Taranto, Via Lanza n. 4, eleggo domicilio per che mi rappresenti e difenda nel procedimento di cui al presente atto, nella eventuale opposizione ed esecuzione, con ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e farsi sostituire.

"appellata"

avverso

Taranto li 13.04.1996
La Sentenza n.3034 emessa il 03.04.1996 e depositata in cancelleria autografa la firma (Avv. Giovanni De Cataldis)
1°.10.1996 e non notificata, con la quale veniva respinta la domanda proposta dal ricorrente intesa a conseguire il "risarcimento del danno" per non aver fruito del riposo settimanale e/o compensativo per le prestazioni lavorative rese anche nel "7° giorno", con compensazione delle spese di lite.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Taranto - G.d.L. - l'AMAT, deducendo di essere dipendente della predetta azienda e che

per l'organizzazione del lavoro prestava servizio a turni, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di un riposo compensativo infrasettimanale: che, talvolta, per esigenze aziendali, era stato destinato a lavorare anche nel giorno del riposo settimanale percependo la retribuzione per le ore lavorative con la maggiorazione per lavoro festivo, senza però godere di altra giornata di riposo compensativo. Alla luce della normativa in vigore, della contrattazione collettiva e dell'art.36, 3° comma, della Costituzione, reclamava il diritto al "risarcimento del danno" subito per il mancato godimento di tale riposo settimanale, danno che ben poteva quantificarsi in misura pari alla retribuzione giornaliera o, in subordine, da determinarsi dal Magistrato secondo "equità". Concludeva, sulla scorta di conteggi analitici, chiedendo la condanna dell'AMAT al pagamento in suo favore della complessiva somma di £ 2.440.272= oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi e le spese.

Si costituiva l'AMAT eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti ai cinque anni dalla notifica del ricorso introduttivo; nel merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.

La causa veniva quindi discussa e decisa sulla scorta della documentazione in atti.

La impugnata sentenza è lesiva dei diritti del ricorrente

per i seguenti

MOTIVI

1) Il Pretore non ha fatto un corretto uso del criterio dell'equità per determinare l'entità del "risarcimento del danno" spettante al ricorrente in virtù del conclamato illecito contrattuale perpetrato dalla azienda.

Egli ha ritenuto come soddisfativa della pretesa del dipendente, la applicazione che la appellata ha fatto degli artt. 16 e 17 del CCNL, laddove il "mancato riposo" - a suo dire - era stato ristorato con il pagamento della retribuzione giornaliera che per gli autoferrotramvieri comprende anche i riposi (questione del divisore 30) e dal compenso per le ore lavorate maggiorate del 20%; ed infine con ulteriore retribuzione pari al 50% di quella oraria per le ore non lavorate.

In buona sostanza il Pretore ha accolto la tesi che le stesse parti contrattuali avevano commisurato in tal guisa il risarcimento per il mancato riposo, misura che pertanto egli ha ritenuto come congrua.

2) Questa interpretazione è palesemente in contrasto con i principi costituzionali (art.36 comma 3°), come da ultimo è stato ribadito da Cass. n.6327/96, poichè la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso - in quanto dal lavoratore non recuperato - è illecita, siccome in contrasto con il citato precetto; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausola del

contratto collettivo, che sarebbero nulle per contrarietà alle norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ.), nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni discende che l'attribuzione patrimoniale rivendicata dal lavoratore ha senza dubbio natura "risarcitoria" e non già retributiva perchè correlata ad un inadempimento del datore di lavoro, con conseguente applicabilità della prescrizione decennale e non quinquennale, come erroneamente eccepito dall'AMAT.

3) Su tali premesse, la stessa Suprema Corte ha affermato che la quantificazione non deve necessariamente corrispondere ad una somma pari ad una retribuzione giornaliera - ammettendo quindi, che questa misura è il suo limite e può essere anche raggiunta se ben motivata - ma che non può farsi ricorso alle norme contrattuali alle quali il Pretore ha fatto riferimento, ma solo ad istituti e strumenti della disciplina collettiva che non potendo ritenersi regolatrici della ipotesi - vietata ex art. 36 comma 3° Cost. - si limitano a disciplinare il solo risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi anzidet-
ta.

4) Non condivisibile è quindi la soluzione data dal Pretore, che sostanzialmente equipara irrazionalmente la ipotesi sia della fruizione del riposo che del mancato godimento; anzi, da una più pacata lettura della detta disciplina contrattuale,

emerge invece che il diritto al riposo compensativo, sottoforma di una ulteriore giornata di ferie oppure del pagamento di una retribuzione giornaliera, è più volte ribadito come diritto irrinunciabile.

Senza poi trascurare che nella stessa normativa degli autoferrotramvieri, con l'art. 22 All.A del R.D. N.148/1931 e nella stessa contrattazione collettiva, anche se con riferimento alle ferie, può trarsi un principio generale (una retribuzione giornaliera) applicabile anche al mancato riposo settimanale. Identici sono del resto la ratio e le finalità di entrambi gli istituti, come mezzo di tutela della persona e della sua integrità psicofisica dall'usura del lavoro; diritti, entrambi di rango costituzionale ed irrinunciabili, accomunati anche nello stesso disposto dall'art. 36 comma 3°.

La irrinunciabilità al riposo compensativo e quindi l'obbligo per le aziende autoferrotramviarie di consentirne al dipendente il suo godimento, è stato da ultimo ribadito dalla legge L.2.7.1975 n.303, in attuazione dell'art.11 del regolamento CEE N.543/1969.

5) In fatto, vi è che l'azienda non ha contestato, ritualmente, le giornate di riposo "perdute" dal ricorrente, come indicate nei listini paga prodotti; la retribuzione giornaliera dell'epoca moltiplicata per il numero delle stesse giornate, per ciascun mese, conduce alla determinazione del credito, al quale vanno riconosciute la rivalutazione monetaria dal di

della maturazione e gli interessi legali sino al saldo. In via subordinata per la quantificazione del "risarcimento del danno" de quo l'appellante si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale.

6) Per la totale soccombenza della convenuta, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Per tutte le ragioni che precedono e nella riproposizione espressa di ogni argomentazione, deduzione, eccezione con ogni richiesta istruttoria e produzione, documentale tutte già prospettate nel primo giudizio e che devono intendersi per brevità riportate in questo atto, si rassegnano le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così provvedere:

1) In riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica o, comunque, nel 7° giorno.

Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 2.440.272= o a quella di giustizia da determinarsi secondo equità, oltre alla rivalutazio-

ne monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo.

2) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS antistatario.

Si producono: sentenza impugnata, fascicolo del 1° giudizio - copia Sentenza n.6327/96 della S.C.. Salvezze illimitate.

Taranto, lì 07.03.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge 11-8-1973
n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.
De Napoli e fissa per la
discussione l'udienza del 27/3/97
TARANTO, lì 18.3.97

IL PRESIDENTE

Dott. FISCHETTI

26 MAR. 1997

IL DIRETTORE

copia conforme al suo originale, che si rilascia
richiesta dell'Avv. De Cataldis per uso notifica.

27 MAR. 1997

Taranto,

IL DIRETTORE

ION

to

col

ARAT

forse proceda con l'atto costitutivo AW.S. DE FIANCO
no 21 15

a nome dell'Am S. de Fianco

Ta 7/4/97

CIRIOLA GIOVANNI
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO

